COMUNE DI PUSIANO
PROVINCIA DI COMO
C.A.P. 22030

UFFICI: VIA MAZZINI N. 39 - TEL. 031/655704 - FAX 031/657142

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Reg. Delib. N. _____ Reg. Pubblic.

OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - TARI**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di maggio alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

MASPERO ANDREA	**P**	**RONCHETTI ROBERTA**	**P**
RODA PIER MARIO	**P**	**BERETTA MATTEO**	**P**
COLZANI ALESSIO	**P**	**SOSIO DE ROSA CLAUDIO**	**P**
ZANIRATO RITA FRANCESCA	**P**	**GALLI FABIO**	**P**
FLEGO LORENZO	**P**	**CONTI ANDREA**	**P**
GAGGION ELENA	**P**		

Partecipa il Segretario Comunale MARZO Dott.ssa MIRIAM.

Il Signor MASPERO Dott. ANDREA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - TARI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Pusiano ha effettuato una ricognizione delle strutture ricettive non alberghiere presenti sul territorio pusianese;

Rilevato che dalla predetta ricognizione è emerso che il Regolamento per la disciplina della IUC - TARI (Tassa sui Rifiuti), approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 02/07/2014 e attualmente in vigore non prevede alcuna specifica disciplina per le strutture ricettive diverse dagli alberghi;

Visto che si rende quindi necessario, ai fini della parità di trattamento, stabilire dei criteri di tassazione da applicare alle predette strutture differenti da quelli applicati alle normali utenze domestiche;

Visto inoltre che non è prevista nel Regolamento TARI sopra citato una sottocategoria specifica per le attività ricettive non alberghiere che tenga conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi;

Ritenuto quindi di dover modificare il Regolamento TARI, con particolare riferimento agli articoli 16 (*Tariffe per utenze domestiche*) e 17 (*Occupanti le utenze domestiche*) e ciò in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione n. 16972 del 19 agosto 2015 che, per la prima volta, si è pronunciata sulla disciplina applicabile alle attività ricettive non alberghiere - con specifico riferimento all'attività di *bed & breakfast* - affermando che "*lo svolgimento dell'attività di B&B in un immobile non ne modifica la destinazione d'uso - che rimane quindi quella di civile abitazione*";

Visti:
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze della Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che la presente proposta ha riflessi sulla situazione economico - patrimoniale dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, resi dai responsabili dei servizi interessati;

Tutto ciò premesso;

Udito l'intervento del Sindaco, che chiarisce i motivi che hanno portato alla presente deliberazione. In particolare è stato ritenuto opportuno fissare dei criteri per individuare l'importo della TARI per tutte quelle strutture, non alberghiere, ma che comunque sono considerate recettive;

Con voti: unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto espresso e motivato in premessa, le modifiche relative all'articolo 16 (*Tariffe per utenze domestiche*) e all'articolo 17 (*Occupanti le utenze domestiche*) del

Regolamento IUC - TARI approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 02/07/2014, come evidenziato nell'allegato (**Allegato 1**) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale in conformità alle normative vigenti in materia;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'esecuzione dei provvedimenti conseguenti alla presente;

4. Di dichiarare, con separata votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI PUSIANO
PROVINCIA DI COMO
C.A.P. 22030

UFFICI: VIA MAZZINI N. 39 - TEL. 031/655704 - FAX 031/657142

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.16 del **21-05-2019**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - TARI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Lì, 15-05-2019

Il Responsabile dell'Area
CICERI Dott. MARCO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 15-05-2019

Il Responsabile dell'Area
MASPERO Dott. ANDREA

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
MASPERO Dott. ANDREA	MARZO Dott.ssa MIRIAM

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno 29-05-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 29-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARZO Dott.ssa MIRIAM

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-05-2019

[ ] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 29-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARZO Dott.ssa MIRIAM

ALLEGATO 1

Testo vigente:

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Testo proposto:

All'articolo 16 (*Tariffe per utenze domestiche*) è aggiunto il comma 4:

"*4. Per le attività recettizie non alberghiere si applica l'utenza domestica con le specifiche stabilite dall'articolo 17 comma 7*."

All'articolo 17 (*Occupanti le utenze domestiche*) è aggiunto il comma 7:

"*7. Per le attività recettizie non alberghiere il numero degli occupanti è stabilito considerando la capacità recettizia massima dell'immobile destinato all'attività recettizia diviso per due e moltiplicato per 6 mesi/anno*."